

Roma, 27 febbraio 2010

Prot. n. 543/2010

Alle Organizzazioni Sindacali

CISL
FP Nazionale

CGIL
Comparto Ministeri

UIL
PA – Comparto Ministeri

CONF.SAL – UNSA

FLP
Giustizia

LORO SEDI

OGGETTO: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Con riferimento agli incontri intercorsi, si sintetizzano, di seguito, le osservazioni relative all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

1. Funzionario della professionalità di servizio sociale:

- sostituzione di "servizio sociale" con "assistente sociale";
- al punto "Contenuti professionali" sostituire alle righe due e sei il termine "metodiche" con "metodo";
- al punto "Requisiti per l'accesso dall'esterno" non sono stati correttamente declinati i percorsi formativi di servizio sociale che vanno così indicati: a. servizio sociale – classe 6, classe 39; b. servizio sociale e politiche sociali 87M; c. programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57S;
- al punto requisiti per l'accesso è necessario prevedere l'iscrizione all'Albo professionale in quanto secondo la legge italiana obbligatoria rispetto a qualsiasi tipologia di esercizio professionale (lavoro autonomo e lavoro dipendente);

2. Funzionario per l'organizzazione:

- occorre inserire le lauree del settore di servizio sociale (a. servizio sociale – classe 6, classe 39; b. servizio sociale e politiche sociali 87M; c. programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57S);

3. Funzionario della professionalità di mediatore culturale:

- alla voce requisiti per l'accesso, vedi sopra – inserire le classi delle lauree in servizio sociale;

4. Direttore:

- specificare il titolo di studio come sopra.
- prevedere una voce specifica per quanto riguarda la direzione degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni inserendo l'obbligatorietà della formazione nelle classi
 - a. servizio sociale – classe 6, classe 39;
 - b. servizio sociale e politiche sociali 87M;
 - c. Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57S e di iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali .

ed ancora:

facendo riferimento al CCNI del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottoscritto il 19.12.2009 da cui si evince che viene dato un punteggio pari allo 0,25 per quanto riguarda l'anzianità di servizio, indipendentemente dal fatto che il dipendente provenga da altre PP.AA o dalla propria aria di inquadramento, senza alcuna disparità di trattamento e precisando che secondo quanto previsto dalla Legge che regola la mobilità tra Enti (art. 30 del D.L.vo 165 del 2001), la liquidazione come l'anzianità di servizio al momento del passaggio presso altra amministrazione vengono mantenuti e conteggiati e non azzerati o dimezzati in quanto non comporta risoluzione del rapporto lavorativo bensì continuità;

Laddove si fa riferimento all'articolo 10 che stabilisce i criteri per l'Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione della Giustizia Minorile, e in particolare al punto che attribuisce un punteggio di 0,2 "per ogni anno di servizio di svolto nella pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti".

Tale criterio si ritiene infondatamente illegittimo e non equo in ordine a oggettivi aspetti di valutazione:

- si attribuisce lo stesso valore al rapporto di lavoro svolto con il profilo professionale attuale a quello maturato con un profilo/figura diversa;
- non equipara gli anni di servizio svolti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo/figura professionale degli uffici e dei servizi della giustizia minorile, agli anni di servizio svolti nello stesso profilo/figura professionale in servizi e negli uffici della pubblica Amministrazione.
- si assimila lo stesso valore agli anni di servizio svolti nella pubblica amministrazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a quello a svolto tempo indeterminato;
- il dottorato di ricerca viene equiparato ad un Master. In realtà si tratta del massimo livello di formazione universitaria di durata triennale a cui si accede per concorso ed è l'unico titolo universitario riconosciuto a livello internazionale senza la necessità di richiedere un sinonimo di riconoscimento specifico come avviene per tutti gli altri titoli di studio.

Infine, si chiede che venga specificatamente prevista da parte dell'Amministrazione la Formazione continua per gli assistenti sociali, resa obbligatoria con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nel 2009, e che venga, altresì, assicurata permettendo la partecipazione nelle ore di servizio a momenti formativi anche se organizzati da Enti o Agenzie formative in convenzione.

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti

La Presidente
Franca Dente

Franca Dente

